Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)

del 22 maggio 2008 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Ufficio federale delle strade (USTRA),

d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini¹, l'Istituto federale di metrologia e l'Ufficio federale dei trasporti,

visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 13 capoverso 3, 15 capoverso 1, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso 2 e 45 capoverso 3 dell'ordinanza del 28 marzo 2007² sul controllo della circolazione stradale (OCCS),³

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza contiene le disposizioni esecutive dell'OCCS.

Art. 2 Personale incaricato del controllo e della valutazione

- ¹ Le competenze per l'esecuzione di controlli della circolazione stradale sono rette dagli articoli 3 e 4 OCCS.
- ² L'ubicazione, l'installazione, l'impiego e la manutenzione di sistemi di misurazione per l'accertamento ufficiale di fatti nel quadro di controlli della circolazione stradale sono di esclusiva competenza di personale formato.
- ³ Il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve:
 - a. possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all'esecuzione della misurazione in questione e alla valutazione dei dati ricavati;
 - essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione.

RU 2008 2447

- La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
- ² RS **741.013**
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 21 nov. 2018, in vigore dal 1º feb. 2019 (RU 2019 241).

Art. 3 Procedure e sistemi di misurazione

¹ Le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione e di apparecchi accessori cui viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per l'accertamento ufficiale di fatti, l'immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi, nonché i controlli seguenti sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 2006⁴ sugli strumenti di misurazione e in eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico.

- ² Chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione. Questo concerne in particolare eventuali norme relative all'approvazione, alla verificazione e alla marcatura di sistemi di misurazione.
- ³ Vanno osservati gli impieghi previsti, le condizioni di funzionamento e gli oneri stabiliti nel quadro dell'approvazione, nonché le istruzioni del produttore.

4 ...5

Art. 4 Infrazioni constatate mediante sistemi di misurazione

- ¹ Ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente.
- ² È considerato un accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge del 24 giugno 1970⁶ sulle multe disciplinari l'accertamento fatto sulla scorta di materiale fotografico o filmico prodotto da un sistema di misurazione automatica.

Art. 5 Trasmissione di dati

Nella trasmissione digitale di dati di misurazioni o immagini deve essere garantita l'integrità dei dati.

Capitolo 2:

Controlli della velocità e sorveglianza della fase rossa dei semafori Sezione 1: Controlli della velocità

Art. 6 Tipi di misurazione

Per i controlli della velocità vanno adottati anzitutto i seguenti tipi di misurazione:

- a. rilevamenti con sistemi di misurazione stazionari sorvegliati da un addetto;
- 4 RS 941.210
- Abrogato dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).
- 6 [RU 1972 734, 1996 1075, 2006 3545 art. 44 n. 4, 2012 6291 n. II, 2013 4669. RU 2017 6559 all. n. I]. Vedi ora: art. 3 cpv. 2 della L del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari (RS 314.1).

- rilevamenti con sistemi di misurazione stazionari che funzionano autonomamente;
- c. rilevamenti mobili:
 - 1. da un veicolo equipaggiato con un sistema di misurazione o da un elicottero (misurazione della velocità in movimento), oppure
 - mediante un veicolo inseguitore, stabilendo la velocità del veicolo inseguito tramite un raffronto delle velocità dei due veicoli (controllo effettuato da un veicolo inseguitore);
- d. i controlli della velocità su tratti stradali, volti al rilevamento della velocità media su un tratto; le misurazioni sono effettuate con sistemi di misurazione stazionari che funzionano in maniera autonoma.

Art. 7 Altre constatazioni del superamento dei limiti di velocità

- ¹ Il superamento dei limiti di velocità può essere constatato durante un controllo della durata di lavoro, di guida e di riposo o in sede di chiarimento di un incidente sulla scorta di registrazioni prodotte da tachigrafi⁷ e registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazioni dei dati.
- ² Se, sulla scorta di queste constatazioni, si procede al ritiro dei dischi per l'adozione di misure, al conducente del veicolo è rilasciata una conferma scritta del ritiro dei dischi e lo si invita a consegnarla al datore di lavoro.
- ³ Le misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato devono rimanere limitate ai casi in cui i limiti di velocità sono superati in modo massiccio.

Art. 8 Margine di sicurezza

- ¹ Dalla velocità misurata arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina devono essere dedotti:
 - a. per misurazioni tramite radar:
 - 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
 - b. per misurazioni tramite laser:
 - 1. 3 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 4 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 5 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
 - c. per misurazioni stazionarie tramite radar in curva:
 - 1. 10 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 14 km/h per velocità superiori o uguali a 101 km/h;
- Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241)). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo

d. per misurazioni mobili ai sensi dell'articolo 6 lettera c numero 1 con radar (radar in movimento):

- 1. 7 km/h per velocità fino a 100 km/h,
- 2. 8 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
- 3. 9 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- e. per misurazioni con rilevatori stazionari a soglia come rilevatori ad anello induttivi, sensori piezoelettrici, rilevatori a soglia ottici:
 - 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- f. per controlli della velocità su un tratto stradale:
 - 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- g.8 per controlli effettuati da un veicolo inseguitore tramite sistema approvato di rilevamento della velocità a video e analisi automatica dei dati misurati mediante software autorizzato: i margini di sicurezza automatici, non influenzabili dal personale incaricato del controllo e della valutazione, conformemente al certificato di autorizzazione dell'Istituto federale di metrologia;
- h.9 per controlli effettuati da un veicolo inseguitore che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera g: i margini di sicurezza definiti nella tabella dell'allegato 1;
- i.10 per misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato:
 - 1. 15 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 15 per cento per velocità superiori o uguali a 101 km/h,
 - o un margine definito per il caso specifico dall'Istituto federale di metrologia;
- j.¹¹ per rilevamenti della velocità sulla base di una procedura di misurazione delle distanze autorizzata:
 - 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

⁹ Întrodotta dal n. I dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

Introdotta dal n. I dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

Introdotta dal n. I dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

- ² In caso di registrazioni prodotte da tachigrafi o registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazione dei dati, dalla velocità rilevata devono essere dedotti:¹²
 - a.¹³ 10 km/h per tachigrafi analogici (art. 100 cpv. 4 dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁴ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) e per registratori di fine percorso analogici;
 - b.¹⁵ 6 km/h per tachigrafi digitali (art. 100 cpv. 2 e 3 OETV) e per registratori di fine percorso digitali;
 - c. 14 km/h per apparecchi di registrazione dei dati (art. 102 OETV).
- ³ Se il rilevamento della velocità avviene tramite un sistema di sorveglianza della fase rossa dei semafori in combinazione a rivelatori ad anello non omologati, dalla velocità rilevata si deducono i seguenti margini di sicurezza:
 - a. 5 km/h per velocità fino a 50 km/h;
 - b. il 10 per cento per velocità superiori o uguali a 51 km/h.

Art. 9 Documentazione

I valori misurati rilevati nell'ambito del superamento dei limiti di velocità devono essere documentati con supporti fotometrici assieme alla situazione del traffico. In casi motivati, l'USTRA può concedere deroghe.

Sezione 2: Sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori

Art. 10

- ¹ I sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori servono anzitutto a rilevare le infrazioni all'obbligo di fermarsi segnalato dal semaforo.
- ² Possono essere combinati con sistemi per la misurazione della velocità.

Capitolo 3: Controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo

Art. 11

Il software impiegato per il controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo deve garantire almeno le operazioni seguenti:

- a. lettura dei dati della carta del conducente senza tachigrafo digitale;
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241).
- ¹⁴ RS **741.41**
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241).

- b. lettura dei dati di tachigrafi e di carte dei conducenti dal tachigrafo digitale;
- c. digitalizzazione di dischi;
- d. registrazione manuale di dati;
- e. analisi di disposizioni nazionali e internazionali relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo;
- f. analisi della velocità e del tratto percorso;
- g. analisi di dati tratti dal tachigrafo, dai dischi e dalle carte dei conducenti;
- importazione, esportazione e archiviazione di file originali dal tachigrafo digitale e dalle carte dei conducenti;
- connessione al registro svizzero delle carte per il tachigrafo e ai corrispondenti registri esteri per la verifica e la notifica di dati;
- j. analisi statistiche e trasmissione di dati ad altri utilizzatori dei dati.

Capitolo 4: Controllo del peso

Art. 12 Controllo del funzionamento

Prima del loro impiego, è necessario controllare il funzionamento dei sistemi di misurazione. Nel caso di bilance pesaruote va verificato inoltre che la precisione della misurazione dei due strumenti coincida.

Art. 13¹⁶ Margine di sicurezza

- ¹ Dove non può essere superata la soglia di un determinato peso, dal carico degli assi rilevato, dal peso effettivo rilevato o dal carico del dispositivo d'appoggio rilevato va dedotto un margine di sicurezza del 3 per cento. Se detto margine è inferiore al doppio della divisione di verifica della bilancia in kg, va dedotto quest'ultimo valore come margine di sicurezza.
- ² Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso, segnatamente del peso minimo d'aderenza, ai carichi degli assi rilevati o ai pesi effettivi rilevati va aggiunto un margine di sicurezza del 3 per cento. Se detto margine è inferiore al doppio della divisione di verifica della bilancia in kg, va aggiunto quest'ultimo valore come margine di sicurezza.

Art. 1417

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 16 ott. 2019, in vigore dal 1° mar. 2020 (RU 2019 3357).

Abrogato dal n. I dell'O dell'USTRA del 16 ott. 2019, con effetto dal 1° mar. 2020 (RU 2019 3357).

Capitolo 5:

Controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma

Art. 15 Definizione

Gli impianti di misurazione della sagoma sono sistemi di misurazione elettronici dotati di scanner a laser per l'accertamento ufficiale delle dimensioni di veicoli e combinazioni di veicoli.

Art. 16 Margine di sicurezza

Dai valori misurati tramite impianti di misurazione della sagoma, arrotondati per difetto al centimetro intero più vicino, per l'accertamento delle dimensioni di veicoli e combinazioni di veicoli devono essere dedotti i seguenti valori:

- a. altezza: 5 cm;
- b. larghezza: 4 cm; e
- c. lunghezza: 10 cm.

Capitolo 6: Controllo dell'abilità alla guida

Sezione 1: Misurazione etilometrica¹⁸

Art. 17 e 1819

Art. 19²⁰ Istruzioni per l'uso

Gli etilometri precursori e gli etilometri probatori devono essere impiegati in conformità con le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

Art. 20²¹ Margine di sicurezza

Non è consentito effettuare alcuna detrazione dai valori indicati dagli etilometri precursori e dagli etilometri probatori.

Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2015** 2591). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Abrogati dal n. Í dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Art. 21²² Malfunzionamento degli strumenti

In caso di malfunzionamento o di dubbi circa la precisione della misurazione, gli etilometri precursori e gli etilometri probatori possono essere nuovamente impiegati soltanto dopo essere stati sottoposti alle seguenti procedure di verifica di conformità secondo l'ordinanza del DFGP del 30 gennaio 2015²³ sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata (OMAA):

- a. gli etilometri precursori, a una manutenzione di cui all'articolo 6 lettera b OMAA e a una regolazione di cui all'articolo 6 lettera c OMAA;
- b. gli etilometri probatori, a una nuova taratura di cui all'articolo 10 lettera a OMAA, a una manutenzione di cui all'articolo 10 lettera b OMAA e a una regolazione di cui all'articolo 10 lettera c OMAA.

Sezione 2: Analisi del sangue e delle urine

Art. 22 Ordine

- ¹ L'autorità competente impartisce l'ordine di analisi del sangue e delle urine servendosi del rapporto di cui all'allegato 2.
- ² L'ordine di analisi per rilevare tracce di stupefacenti o medicamenti comporta anche un ordine per le analisi della concentrazione del tasso di alcolemia nel sangue, quando esiste il sospetto che la persona interessata, oltre a stupefacenti e medicamenti, abbia consumato anche alcol.
- ³ L'autorità deve trasmettere al laboratorio tutti i dati e le informazioni necessarie, segnatamente il rapporto di un'eventuale visita medica di cui all'allegato 3.
- ⁴ Il laboratorio deve informare senza indugio l'autorità da cui ha ricevuto l'ordine allorquando emergono incongruenze relative ai campioni ricevuti e alla documentazione o allorquando non è possibile adempiere all'ordine.

Art. 23 Obbligo di documentazione

Il laboratorio deve documentare i risultati degli esami e stilare un rapporto d'esame o una perizia da destinare all'autorità da cui ha ricevuto l'ordine.

Art. 24 Controperizia

- ¹ Se ordina una controperizia sulle analisi, l'autorità competente dovrà informare il laboratorio incaricato dello svolgimento delle stesse che si tratta di una controperizia.
- ² Il laboratorio che ha svolto le prime analisi sottoposte a verifica mette a disposizione dell'esperto incaricato dello svolgimento della controperizia il campione in

23 RS **941.210.4**

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

questione e, se necessario, i rapporti relativi alle misurazioni della serie corrispondente.

- ³ L'esperto deve illustrare il risultato della controperizia.
- ⁴ Se la controperizia conferma il referto delle prime analisi, per la constatazione della guida in stato di ebrietà o sotto l'effetto di stupefacenti o medicamenti fa stato il referto delle prime analisi.

Art. 25 Conservazione di campioni e registrazioni

¹ Il laboratorio deve:

- a. conservare i campioni di sangue e urina rimasti dopo le analisi in un congelatore a una temperatura inferiore o uguale a -18 °C nel loro contenitore originale per almeno un anno o, su ordine dell'autorità istruttoria, fino al termine della procedura;
- conservare per almeno cinque anni tutti i documenti e le registrazioni necessari ai fini della tracciabilità.
- ² Il laboratorio deve menzionare i termini minimi di conservazione nel rapporto d'esame o nella perizia.
- ³ In casi particolari il mandante può esigere termini di conservazione più lunghi.

Sezione 3: Messa a verbale, consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue

Art. 26

¹ L'esecuzione dell'accertamento etilometrico²⁴, il prelievo delle urine, gli accertamenti dell'autorità di controllo, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni etilometrica e l'ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine (art. 13 cpv. 3 OCCS) devono essere accertati in un rapporto secondo l'allegato 2.

^{1 bis} Nel caso di accertamento con etilometro probatorio, si deve assicurare che la misurazione venga attribuita alla persona controllata.²⁵

- ² Se la persona controllata dichiara di aver consumato alcol dopo l'evento (consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue), bisogna interrogarla in merito al tipo di bevanda, alla quantità e al momento del consumo. Eventuali prove devono essere raccolte.
- ³ Il rapporto dell'esame medico conformemente all'articolo 15 capoverso 1 OCCS si basa sull'allegato 3.

25 Introdotto dal n. I dell'O dell'USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Nuova espressione giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591).

Sezione 4: Riconoscimento dei laboratori

Art. 27 Inoltro della domanda di riconoscimento

¹ La domanda di riconoscimento deve essere corredata di una documentazione completa conformemente alle istruzioni dell'USTRA.

² La domanda per il riconoscimento quale capo di laboratorio, suo sostituto e quale perito deve essere presentata dal laboratorio o dal servizio competente.

Art. 28 Riconoscimento provvisorio quale laboratorio

- ¹ Inizialmente il riconoscimento quale laboratorio è rilasciato a titolo provvisorio.
- ² L'USTRA rilascia il riconoscimento provvisorio per la durata di un anno se la domanda soddisfa le condizioni formali e il laboratorio ha superato una prova di attitudine.
- ³ L'USTRA può revocare il riconoscimento provvisorio se il laboratorio non soddisfa più le condizioni richieste.

Art. 29 Riconoscimento definitivo quale laboratorio

- ¹ L'USTRA rilascia il riconoscimento definitivo se per la durata del riconoscimento provvisorio il laboratorio ha superato le prove di attitudine organizzate dall'USTRA e un audit.
- ² Se il laboratorio non soddisfa questi requisiti, l'USTRA può prorogare il riconoscimento provvisorio se il laboratorio prevede di soddisfare le condizioni richieste.
- ³ L'USTRA stila un elenco dei laboratori riconosciuti.

Art. 30 Revoca del riconoscimento definitivo quale laboratorio

L'USTRA può revocare il riconoscimento definitivo di un laboratorio segnatamente se questo:

- a. non partecipa a una prova di attitudine senza fornire motivazione alcuna;
- non supera una prova di attitudine e non adempie, entro il termine fissato, agli oneri disposti a seguito della prova;
- c. rifiuta di sottoporsi a un audit;
- d. non adempie entro il termine fissato agli oneri disposti a seguito di un audit;
- e. non soddisfa i requisiti della presente ordinanza o delle istruzioni dell'USTRA.

Art. 31 Riconoscimento quale capo di laboratorio

¹ L'USTRA riconosce quale capo di laboratorio e quale suo sostituto chi è titolare di un diploma di una scuola universitaria o di una scuola universitaria professionale segnatamente in chimica, biochimica o farmacia, e vanta una particolare esperienza nel corrispondente campo specifico (analisi dell'alcolemia, tossicologia forense).²⁶

- ² La domanda di riconoscimento deve essere corredata di un curriculum vitae e da una documentazione sulle attività professionali svolte.
- ³ L'USTRA può autorizzare deroghe ai requisiti di cui al capoverso 1.

Sezione 5: Garanzia di qualità per i laboratori

Art. 32 Controlli esterni di qualità

- ¹ I laboratori devono partecipare alle prove di attitudine (controlli esterni di qualità) organizzate a scadenze regolari dall'USTRA. L'USTRA può avvalersi della collaborazione di esperti.
- ² I risultati delle prove di attitudine sono confidenziali. Essi sono comunicati a tutti i laboratori partecipanti. La comunicazione avviene garantendo l'anonimato dei laboratori.

Art. 33 Audit

- ¹ I laboratori devono sottoporsi agli audit che l'USTRA organizza a scadenze regolari.
- ² Ogni laboratorio è sottoposto ad audit almeno ogni cinque anni. In caso di indizi di irregolarità, un audit può essere svolto in qualsiasi momento.
- ³ I laboratori devono garantire agli ispettori il libero accesso a locali, apparecchi, documenti e registri, nonché fornire informazioni su metodi, apparecchi e misure interne volte a incrementare la qualità.
- ⁴ Se un laboratorio è accreditato dal servizio d'accreditamento svizzero di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del 17 giugno 1996²⁷ sull'accreditamento e sulla designazione, non vengono effettuati audit ai sensi del capoverso 1. Il laboratorio deve tuttavia presentare una lista di controllo dopo ogni audit conformemente alle istruzioni dell'USTRA. Sono fatti salvi gli audit supplementari organizzati dall'USTRA in caso di indizi di irregolarità.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

²⁷ RS **946.512**

Sezione 6: Prova della presenza di sostanze stupefacenti

Art. 34

La presenza delle sostanze stupefacenti di cui all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962²⁸ sulle norme della circolazione stradale è provata se i valori nel sangue raggiungono o superano i seguenti limiti:

a.	THC	1,5 μg/L
b.	morfina libera	$15 \mu g/L$
c.	cocaina	$15 \mu g/L$
d.	amfetamina	$15 \mu g/L$
e.	metamfetamina	15 μg/L
f.	MDEA	15 μg/L
g.	MDMA	15 μg/L

Capitolo 7: Controllo dei veicoli

Art. 35 Controllo dello stato tecnico: rapporto di controllo e certificato

- ¹ Il rapporto di controllo giusta l'articolo 24 capoverso 4 OCCS è retto dalle norme di cui all'allegato 4.
- ² In luogo del rapporto di controllo è possibile rilasciare un certificato sull'esecuzione del controllo (certificato di controllo). Essa dovrà contenere almeno le indicazioni di cui ai punti 1–5, 9 e 13 del rapporto di controllo nell'allegato 4 e riportare eventuali contestazioni attestate.
- Art. 36 Controllo delle merci pericolose: rapporto di controllo e certificato
- ¹ La lista di controllo debitamente compilata (rapporto di controllo) giusta l'articolo 26 capoverso 3 OCCS è retta dalle norme di cui all'allegato 5.
- ² Il certificato di controllo dovrà contenere almeno le indicazioni di cui ai punti 1–5, 7 e 40 del rapporto di controllo nell'allegato 5 e riportare eventuali contestazioni attestate.

Capitolo 8: Notifiche dei Cantoni

Art. 37 Termine per le notifiche all'USTRA

¹ I Cantoni trasmettono alla banca dati centrale dell'USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS):

²⁸ RS 741.11

- a. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere a-c ed e OCCS entro il 31 gennaio dell'anno seguente;
- le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera d OCCS entro il 30 giugno dell'anno seguente.
- ² Sono fatti salvi i termini di notifica che divergono da quanto previsto dal capoverso 1 e stabiliti sulla base di una convenzione con l'USTRA.

Art. 38 Forma delle notifiche all'Ufficio federale dei trasporti

In caso di infrazione alle norme sul trasporto di persone e sull'omologazione come impresa di trasporto stradale, le notifiche sono fatte mediante i moduli rilasciati dall'Ufficio federale dei trasporti. Nei casi restanti, all'Ufficio federale dei trasporti è trasmessa una copia del rapporto di denuncia presentato all'autorità istruttoria.

Capitolo 9: Disposizioni finali²⁹

Art. 38*a*³⁰ Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2011

Gli apparecchi di rilevazione dell'alcolemia che, secondo l'OMAA³¹, possono essere immessi sul mercato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2012 devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17 capoversi 2 e 3 del diritto previgente³².

Art. 39 Entrata in vigore³³

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

³¹ RS 941.210.4

³² RU **2008** 2447

³³ Introdotto dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

Allegato 1³⁴ (art. 8 cpv. 1 lett. h)

Margine di sicurezza per controlli effettuati da un veicolo inseguitore

Metodo di misurazione			Margine di sicurezza* per un tratto di misurazione di almeno:			
			200 m	500 m	1000m	2000 m
Indicatore di velocità con calcolatore	Distanza costante	Valore medio su tutta la lun- ghezza del tratto di misurazio- ne o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto.	_	15	10	8
	Distanza libera	Valore medio su tutta la lun- ghezza del tratto di misurazio- ne. Distanza variabile, maggio- re alla fine rispetto all'inizio della misurazione.	_	_	8	6
Indicatore di velocità con calcolatore e video	Distanza costante	Valore medio su tutta la lun- ghezza del tratto di misurazio- ne o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto.	15	10	8	6
	Distanza libera	Valore medio su tutta la lun- ghezza del tratto di misurazio- ne. Distanza variabile, maggio- re alla fine rispetto all'inizio della misurazione.	15	10	8	6
	Secondo i punti fissi	Cronometraggio del percorso. Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misura- zione. Distanza variabile.	-	10	8	6

^{*} In caso di velocità rilevata inferiore o uguale a 100 km/h, la deduzione del margine di sicurezza è effettuata in km/h; in caso di velocità rilevata superiore a 100 km/h la deduzione del margine di sicurezza è effettuata in percentuale.

 $^{^{34}}$ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

Allegato 2³⁵ (art. 22 cpv. 1 e 26 cpv. 1)

Rapporto in caso di sospetta inabilità alla guida (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali o per spossatezza) e conferma dell'ordine di prelievo del sangue/delle urine

1	Generalita			
	Cognome:	Nome:		Data di nascita:
	Sesso:	maschile	;	femminile
	Indirizzo:			
2	L'interessato era:			
	Automobilista	Motocic	lista	Ciclomotorista
	Ciclista	Pedone		
3	Fatti (motivo dell'inchi	iesta):		
	Incidente	Controll	o della circ.	Altro:
	Data:	Ora:		
	Breve descrizione dei fa	atti:		
4	Dichiarazioni dell'inte centi, medicamenti	eressato rela	tive all'assur	zione di alcol, stupefa-
41	Prima dell'evento			
	Che cosa/quanto?			
	Come? (per stupefacent medicamenti)	i/ da	a	
	Quando?	da	a	Fine dell'assunzione di alcol
42	Dopo l'evento			
	Che cosa/quanto?			
	Come? (per stupefacent medicamenti)	i/ da	a	
	Quando?	da	a	Fine dell'assunzione di alcol
35	Aggiornato dal n. II dell'O de II cpv. 2 delle O dell'USTRA dell'USTRA del 30 lug. 2015 La correzione del 25 ago. 201	del 3 dic. 2013 (RU 2015 259	3 (RU 2013 46′ 91).	75) e del n. I, II dell'O

43	Dichiarazioni dell'interessato riguardo a un eventuale consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue					tra
5	Dichiarazioni dell'interessato riguardo al sonno					
	Ha dormito l'ultima volta	il	Data	dalle	alle	
6	Dichiarazioni dell'interessato riguardo a tipo, quantità e ora dell'ultim assunzione di alimenti					ltim
7	Osservazioni fatte sull'in (sintomi di alcolemia, sco					
8	L'interessato era in poss (stupefacenti, accessori da		ane, alcol,	medicamenti	ecc.)	
9	Test preliminare etilometrico					
	positivo	negativo)	Ora:		
10	Accertamento etilometri	co				
10.1	Accertamento con etilon	ietro pred	cursore			
	la serie di misurazioni:		D	ata:		
	1ª misurazione:	mg/l	C	ra:		
	2ª misurazione:	mg/l	C	ra:		
	2ª serie di misurazioni:					
	1ª misurazione:	mg/l	C	ra:		
	2ª misurazione:	mg/l	C	ra:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Riconoscimento dell'acc	ertament	o etilometr	rico		
	37					

Nota:

Il sottoscritto può riconoscere il valore più basso delle misurazioni etilometriche nei seguenti casi:

- a. se era alla guida di un veicolo a motore: per valori pari o superiori a 0,25 ma inferiori a 0,40 mg/l;
- b. se è soggetto al divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol secondo l'articolo 2*a* capoverso 1 ONC: per valori pari o superiori a 0,05 ma inferiori a 0,40 mg/l;
- se era alla guida di un veicolo senza motore o di un ciclomotore: per valori pari o superiori a 0,25 ma inferiori a 0,55 mg/l.

Informazione sulle conseguenze del riconoscimento dei risultati: Il riconoscimento del valore più basso misurato ha valenza probatoria. Il rilevamento della presenza di alcol nell'aria espirata comporta l'avvio di un procedimento amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di guidare) e penale (multa). Riconoscimento Misurazione riconosciuta si □ no \square Luogo, data: Firma: Accertamento con etilometro probatorio Numero di serie dello strumento: Misurazione: mg/l Data e ora: Stupefacenti, analisi preliminare Ora: Motivo del prelievo: Urina Saliva Sudore positivo negativo positivo negativo positivo negativo THC/Cannabis: Oppiacei: Cocaina: Amfetamina: Metadone: Medicamenti, analisi preliminare si Ora: Motivo del prelievo: Urina

Benzodiazepina

Barbiturici

10.2

11

12

Data: Firma dell'agente che ha stilato il rapporto (autorità di controllo):

positivo negativo

13 Conferma/assegnazione dell'ordine di prelievo del sangue/ delle urine e analisi su:

Alcol

Stupefacenti

Medicamenti

Il medico è stato incaricato da ... di prelevare un campione di sangue/urine conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS).

14 Esame supplementare di laboratorio riconosciuto dall'USTRA

Anche le sostanze seguenti possono essere analizzate in relazione all'abilità alla guida:

Assegnato d'intesa con:

l'autorità istruttoria il capo picchetto

Osservazioni

Firma di chi ha richiesto il rapporto (autorità di controllo/ giudice istruttore):

Va a:

Originale all'autorità penale

Copia all'autorità incaricata delle misure amministrative

Copia al medico incaricato

Copia al laboratorio incaricato di effettuare l'analisi del sangue e delle urine, con richiesta di trasmettere il rapporto scritto delle analisi e la fattura a ...

Allegato 3 (art. 22 cpv. 3 e 26 cpv. 3)

Rapporto sull'esame medico relativo all'assunzione di alcol, stupefacenti o medicamenti

1	Generalità					
	Cognome:	Nome:		Ι	Data di nascita:	
	Sesso:	maschile	;	f	emminile	
	Indirizzo:					
	Peso:	kg	St	tatura:	cm	
2	L'interessato era:					
	Automobilista	Motociclista		Cic	Ciclomotorista	
	Ciclista	Pedone				
21	Data e ora dell'evento:					
		il:		alle:		
22	Data e ora del prelievo di	sangue:				
	10 ml 20 ml	il:		alle:		
23	Data e ora del prelievo delle urine:					
	(ca. 100 m	ıl) il:		alle:		
3	Malattie:					
4	Trattamento medico (me	edicazione	di pront	o soccorso): no sì, qual	e?
5	Dichiarazioni dell'intere stupefacenti, medicamen		ardo all'a	assunzion	e di alcol,	
	Abitudini di consumo:					
	Programma di metadone:			sì	no	
51	Prima dell'evento:					
	Che cosa/quanto?					
	Come? (per stupefacenti/medicamenti)	da	a			
	Quando?	da	a	Fine dalcol	ell'assunzione d	i
52	Dopo l'evento:					
	Che cosa/quanto?					

Come? (per stupefacenti/ medicamenti) da a Fine dell'assunzione di Quando? da a Dichiarazioni dell'interessato riguardo a un eventuale consumo di alcol tra 53 l'evento e il prelievo di sangue Dichiarazioni dell'interessato riguardo al sonno 6 Ha dormito l'ultima volta il: data: dalle: alle: 7 Dichiarazioni dell'interessato riguardo a tipo, quantità e ora dell'ultima assunzione di alimenti Firma dell'assistente: 8 Risultato degli esami 81 Orientamento (temporale, spaziale): normale confuso Amnesia riguardo all'evento: sì no 82. Pelle: segni di iniezioni recenti segni di vecchie iniezioni cicatrici di iniezioni multiple 83 Setto nasale: nessuna anomalia arrossato perforato 84 Bocca: Odore di alcol odore di cannabis 85 Sintomi di crisi d'astinenza: sì, quali? no Occhi: 86 movimenti normali sì no sì nistagmo rotatorio no pupille ristrette normali dilatate reazione alla luce rapida ritardata rallentata

normali

brillanti

arrossate

congiuntive

9 Test di attenzione

91 Test di Romberg e «orologio interno»:

Posizione: sicura vacillante impossibile da eseguire

perché:

Tremito: no sì

Orologio secondi sono stati stimati 30 secondi

interno:

92 Test dita-naso in successione complessa

(sequenza sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra)

Punta del naso toccata mancata

Sviluppo del movimento

normale a zig-zag tremore intenzionale

Sequenza (sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra):

corretta scorretta

93 Camminata lungo una linea (a occhi chiusi, un piede davanti all'altro):

sicura incerta impossibile da eseguire

perché:

10 Comportamento

calmo stanco/apatico rallentato attivo

non distaccato aggressivo contrariato eccitato/irritato

piagnucoloso loquace

11 Umore

normale triste euforico

12 Espressione verbale

normale imprecisa balbettante

13 Comprensione verbale

nessun problema problematica, motivo:

14 Cooperazione

buona controvoglia rifiutata

15 Apprezzamento globale

In base agli esami effettuati, il grado di inabilità è:

irrilevante leggero pronunciato

16 Osservazioni

17 Mandante (autorità di controllo /giudice istruttore)

18 Durata dell'esame

dalle: alle:

19 Luogo e data Firma e timbro dell'esame: del medico:

Va a:

Originale all'autorità penale

Copia all'autorità incaricata delle misure amministrative

Copia al laboratorio incaricato di effettuare le analisi del sangue e delle urine

Luogo del controllo:

Allegato 4³⁶ (art. 35)

Rapporto sul controllo dello stato tecnico di veicoli utilitari

	6					
2.	Data:					
3.	Ora:					
4.	Sigle distintive di nazionalità e targa del veicolo trattore:					
4 <i>a</i>	Sigle distintive di nazionalità e targa del rimorchio/semirimorchio:					
5.	Numero di telaio:					
6.	Classe del veicolo:					
0.	a) ☐ Autocarri¹ e trattori a sella e) ☐ Autocarri e trattori a sella pesanti² fino a 12 t pesanti oltre 12 t					
	b) □ Rimorchi ³ f) □ Semirimorchi ⁴					
	c) \square Autotreni ⁵ g) \square Autoarticolato ⁶					
	d) □ Autobus ⁷					
7.	Impresa di trasporto/Indirizzo:					
7 <i>a</i>	Numero della licenza di trasporto:					
8.	Nazionalità:					
9.	Conducente:					
1	Gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti (oltre 3,50 t) per il trasporto di cose (classi N ₂ o N ₃).					
2	I «trattori a sella pesanti» sono autoveicoli costruiti per trainare semirimorchi con un peso garantito superiore a 3,50 t (classi N ₂ e N ₃).					
3	I «rimorchi» sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento (i carrelli di sostegno non sono considerati rimorchi). I «rimorchi per il trasporto di cose» sono rimorchi muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose. Essi sono suddivisi nelle classi seguenti: a. «classe O1» Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t; b. ««classe O2» Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,50 t; c. «classe O3» Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t fino al massimo 10 t; d. «classe O4» Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t. 					
4	I «semirimorchi» sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale che poggiano parzialmente su quest'ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore					
5	Combinazione di un autoveicolo di trasporto e un rimorchio					
6	L'«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio.					
7	Gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M ₂ oltre 3,50 t o M ₃).					

Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4675).

10.	Punti controllati		controllato	non controllato	non conforme	
	a)	Impianto di frenatura e suoi componenti				
	b)	Impianto di scarico				
	c)	Opacità dei fumi (diesel)				
	d)	Emissioni gassose (benzina, gas naturale o gas di petrolio liquefatto)				
	e)	Sistema di sterzo				
	f)	Luci e dispositivi di illumina- zione e di segnalazione				
	g)	Ruote/pneumatici				
	h)	Sospensione (presenza di difetti visibili)				
	i)	Telaio (presenza di difetti visibili)				
	j)	Tachigrafo (montaggio)				
	k)	Limitatore di velocità (montaggio e funzione)				
	1)	Perdita di carburante e/o olio				
11.	Esito del controllo					
	Sospensione dell'uso del veicolo che presenta difetti gravi; l'utilizzazione del veicolo è provvisoriamente vietata					
12.	Varie	e, osservazioni				
13.	Autorità, agente o ispettore addetto al controllo					

Firma dell'autorità, dell'agente o dell'ispettore addetto al controllo.

Allegato 5 (art. 36)

Rapporto sul controllo delle merci pericolose su strada

1.	Luogo del controllo:						
2.	Data:						
3.	Ora:						
4.	Sigle distintive di nazionalità e targhe del veicolo:						
5.	Sigle distintive di nazionalità e ta	arghe del rimor	chio/semirimorchio:				
6.	Impresa di trasporto/indirizzo:						
7.	Conducente: Assistente del conducente:	Lic. uff.: Lic. uff.:	□ Sì □ Sì	□ No □ No			
8.	Mittente, indirizzo, luogo di cario	co:1, 2					
9.	Destinatario, indirizzo, luogo di s	scarico:1,2					
10.	Quantità complessiva delle merc	i per unità di tra	asporto (in tonnellate):			
11.	Limite di quantità ADR 1.1.3.6 s	uperato	□ Sì	□ No			
12.	Modalità di trasporto	🗆 alla rinfusa	☐ imballagg	gio 🗆 cisterna			
Doc	umenti di bordo						
13.	Documento di trasporto:	\square controllato	\square OMD \square notifica	☐ non applicabile			
14.	Istruzioni scritte:	\square controllato	\square OMD \square notifica	☐ non applicabile			
15.	Accordo bilaterale/multilaterale, autorizzazione nazionale:	□ controllato	☐ notifica	□ non applicabile			
16.	Certificato di omologazione dei veicoli:	□ controllato	☐ notifica	□ non applicabile			
17.	Certificato di formazione del conducente:	□ controllato	□ OMD □ notifica	□ non applicabile			
Op	erazione di trasporto						
18.	Merce autorizzata per il trasporto:	□ controllato	☐ notifica	□ non applicabile			
19.	Veicolo autorizzato per il trasporto:	□ controllato	☐ notifica	□ non applicabile			
20.	Merce autorizzata alla rinfusa, in imballaggio, in cisterna:	□ controllato	☐ notifica	□ non applicabile			
21.	Divieto di carico misto:	$\hfill\Box$ controllato	☐ notifica	☐ non applicabile			
22.	Carico/fissaggio del carico ³ :	\square controllato	☐ notifica	☐ non applicabile			
23.	Fuga di materia o danneggiamento dei colli ³ :	□ controllato	☐ notifica	□ non applicabile			
24.	Imballaggio/cisterna verificato/codificato ² ³ :	□ controllato	☐ notifica	□ non applicabile			
25.	N. ONU e etichette di pericolo sull'imballaggio:	□ controllato	☐ notifica	☐ non applicabile			
26.	Etichetta sulla cisterna/sul veicolo:	□ controllato	☐ notifica	□ non applicabile			

27.	Marcatura dell'unità di trasporto (targa arancione/temperatura elevata):	□ controllato	□ OMD □ notifica	☐ non applicabile		
Equ	ipaggiamento					
28.	Restante attrezzatura (Parte 8 ADR):	\square controllato	☐ notifica	□ non applicabile		
29.	Attrezzatura supplementare secondo prescrizione speciale:	☐ controllato	☐ notifica	□ non applicabile		
30.	Attrezzatura secondo istruzioni scritte:	□ controllato	☐ notifica	□ non applicabile		
31.	Estintori:	$\hfill\Box$ controllato	☐ OMD ☐ notifica	□ non applicabile		
Dist	oosizioni SDR					
•	Divieto di consumare bevande alcoliche	\square controllato	☐ notifica	□ non applicabile		
33.	Responsabilità civile aumentata:	□ controllato	□ notifica	☐ non applicabile		
34.	Guida sulla corsia di sinistra in una galleria indicata con il segnale «galleria»:	□ controllato	☐ notifica	□ non applicabile		
Indi	icazioni supplementari					
35.	Se del caso, categoria di rischio prelazione alle infrazioni constata		□ Cat. I □ 0	Cat. II 🗆 Cat. III		
36.	Sanzione per infrazioni constatate:	☐ ammonimento	o □) multa (OMD)	□ altro (denuncia)		
37.	Fermato:		□ Sì	□ No		
38.	Osservazioni:					
39.	Ora/fine del controllo:					
40.	Autorità di controllo/ispettore: (timbro, firma + sigla)					
2 I	Da inserire alla voce «osservazioni» nel caso di servizi di trasporto groupage					